

DELIBERA N. 90/13/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' MEDIAVAL S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE "VALDARNO CHANNEL") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 COMMI 1 E 2, DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA AGCOM N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 12 settembre 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 3 e 5;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*" pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 settembre 2005, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 ed in particolare l'art. 51 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 marzo 2010, n. 73, recante il "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*";

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 luglio 2012, n. 176;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante *"Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com"*, assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante *"Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com."*, assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante *"Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale"*;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante *"Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome"*;

VISTA la legge regionale Toscana del 25 giugno 2002 n° 22 che disciplina il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Toscana;

VISTA la delibera n. 617/09/CONS del 12 novembre 2009 che delega al Corecom Toscana la funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione;

RILEVATO che dall'attività di monitoraggio espletata il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana ha accertato, in data 08 aprile 2013, la violazione del disposto di cui all'articolo 3 commi 1 e 2, del Regolamento di cui alla Delibera Agcom n. 538/01/CSP e s.m.i. da parte della società Medial S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Valdarno Channel, per l'assenza di qualsiasi mezzo ottico o acustico volto a distinguere l'inserimento pubblicitario, e per la mancanza della relativa segnalazione pubblicitaria in sovrapposizione, nel corso di alcuni programmi andati in onda in data 10, 11, 12 e 16 ottobre 2011;

VISTO l'atto del Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana, Cont. n. 9/2013, datato 10 aprile 2013 e notificato in data 22 aprile 2013 alla società sopra menzionata, che contesta al fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Valdarno Channel, la programmazione televisiva diffusa i giorni 10, 11, 12, e 16 ottobre 2011;

RILEVATO che la società Mediaval S.r.l., nella memoria difensiva fatta pervenire in data 22 maggio 2013 e in sede di audizione svolta in data 31 maggio 2013, ha sottolineato che le violazioni in questione hanno riguardato due programmi, ovvero “*Domenica Sport*”, andato in onda in diretta domenica 16 ottobre 2011 dalle 21:25 e “*Bordo Campo*” andato in onda in diretta lunedì 10 ottobre 2011 dalle ore 21:44. Le violazioni, secondo la società, riguarderebbero, quindi, due soli programmi trasmessi in diretta e per il resto si tratterebbe di repliche degli stessi. Infine, la società ha ricordato che il periodo in cui sono occorse le violazioni ha coinciso con il momento di passaggio al digitale terrestre che ha comportato, per l'emittente, una riorganizzazione delle strutture tecniche che può aver causato un errore nella programmazione delle apparecchiature preposte alla segnalazione dei messaggi pubblicitari;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana ha ritenuto di accogliere le giustificazioni della società unicamente con riferimento all'esclusione delle repliche degli stessi programmi messe in onda in data 11 e 12 ottobre 2011, riguardanti tra l'altro spot relativi al digitale terrestre con preminente natura di comunicazione di pubblica utilità del messaggio, e ha valutato non accoglibili le restanti giustificazioni per la trasmissione da parte del fornitore di servizi rispettivamente in data 10 e 16 ottobre 2011 di alcuni messaggi promozionali privi di segnalazione e in assenza di mezzi ottici o acustici, e confermando la sussistenza della violazione per i fatti contestati, ha proposto a questa Autorità, in data 14 giugno 2013, l'irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria sia pure nel minimo edittale, pari a euro 1.033,00, per i due programmi oggetto di violazione, per un totale di euro 2.066,00;

CONSIDERATO che l'articolo 3, comma 1, del Regolamento recante la delibera Agcom n. 538/01/CSP e s.m.i. prevede che “*La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità e della televendita*”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3 comma 2, del Regolamento di cui alla Delibera Agcom n. 538/01/CSP e s.m.i. «*Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità o televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita*»;

RILEVATO che allo stato degli atti istruttori la violazione contestata appare documentata dal monitoraggio svolto dal Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana su delega dell'Autorità;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, le argomentazioni difensive proposte dalla Soc. Mediaval S.r.l., fornitore del servizio media audiovisivo in ambito locale in tecnica

digitale Valdarno Channel relativamente alle date del 10 e 16 ottobre 2011 sono prive di pregio con riferimento all'eccezione di merito sollevata dalla società, in quanto indipendentemente dall'errore commesso da terzi, incombe in ogni caso sull'esercente l'attività la responsabilità relativa alla conformità al quadro normativo vigente che, allo stato della documentazione in atti, risulta indimostrata;

RITENUTA, pertanto, meritevole di accoglimento la proposta del Co.re.com. Toscana;

RITENUTO che il comportamento del fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Valdarno Channel riferito alla programmazione televisiva contestata, diffusa in data 10 e 16 ottobre 2011 integra la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 3 commi 1 e 2 del Regolamento di cui alla Delibera Agcom n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni, per aver trasmesso alcuni messaggi promozionali privi di segnalazione in sovrimpressione e in assenza di qualsiasi mezzo ottico o acustico volto a distinguere l'inserimento pubblicitario;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura del minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi lieve, considerato l'ambito locale di diffusione non conforme alle vigenti disposizioni dei messaggi pubblicitari in assenza di segnalazione in sovrimpressione e privi di qualsiasi mezzo ottico o acustico che non comporta significativi indebiti vantaggi per la società agente, per l'estensione territoriale limitata con conseguente riferimento al numero di utenti coinvolti;
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: la società in questione non ha documentato di aver adottato alcun comportamento in tal senso;
- con riferimento *alla personalità dell'agente*: la società, per natura e funzioni svolte, ha cooperato in modo efficace alla attività istruttoria dell'Ufficio e, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve ritenersi dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2011 pari ad euro 331.026,51 risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 2.066,00 (euro duemilasessantasei/00) corrispondente a 2 volte il minimo edittale della sanzione pari a euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), moltiplicata per il numero di episodi rilevati (2) corrispondenti alle giornate di programmazione televisiva del 10 e 16 ottobre 2011 secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità;

ORDINA

alla società Mediaval S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Valdarno Channel con sede a Montevarchi (AR), Via Giacomo Leopardi, 31/17 di pagare la sanzione amministrativa di euro 2.066,00 (euro duemilasessantasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3 commi 1 e 2, del Regolamento di cui alla Delibera Agcom n. 538/01/CSP.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 90/13/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81. Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 90/13/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Il presente provvedimento è notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 settembre 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani